

Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Relatore: Sandra Pennacini



Soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA.



Soggetti esonerati

↪ I contribuenti che nell'anno di imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti;

↪ I contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ex articolo 36-bis D.P.R. 633/72, a condizione che abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti.

↪ I contribuenti in regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno mantenuto il regime agevolato per tutto il 2023.

Soggetti esonerati

↪ I contribuenti in regime di vantaggio per l'impresitoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2022 n.98;

↪ I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R 633/72;

↪ I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R 633/72;

↪ Gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art 74, sesto comma, del D.P.R. 633/72.

Soggetti esonerati

Le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;

I soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'rt. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta.

Soggetti esonerati

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali

I soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies del decreto IVA per l'assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta

I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000

Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

Termini e modalità di presentazione

Relatore: Sandra Pennacini



Le date da ricordare

1° febbraio 2024



Data a partire dalla quale può essere trasmessa la dichiarazione IVA 2024

29 febbraio 2024



Data entro la quale deve essere trasmessa la dichiarazione IVA 2024 nel caso in cui non si voglia trasmettere autonomamente la LIPE del IV trimestre 2023 (compilazione del quadro VP)

30 aprile 2024



Termine ultimo di trasmissione

Dichiarazione correttiva

Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, il contribuente che intende rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".



Dichiarazione integrativa

Oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale, il contribuente che intende rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, indicando nella casella "Dichiarazione integrativa":



Il codice 1, nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni



Il codice 2 nell'ipotesi di dichiarazione integrativa presentata a seguito di ricezione di comunicazione di compliance

Dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa



Le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza del termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Ricorrendo al ravvedimento operoso, e versando la sanzione dovuta entro i 90 giorni, è possibile sanare il ritardo con il pagamento di 1/10 della sanzione minima, ovvero 25 euro.



La dichiarazione IVA presentata **oltre 90 giorni** dalla scadenza del termine (30 aprile 2024) si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Modalità di presentazione

La dichiarazione IVA deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica:

01

direttamente dal dichiarante;

02

tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);

03

tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;

04

tramite società appartenenti al gruppo.

Ricevuta e scarto



La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate.



La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.




Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni **successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto**

LIPE E QUADRO VP

Ai contribuenti è concessa la facoltà di non trasmettere autonomamente la LIPE del IV trimestre, a condizione che:

- in sede di dichiarazione IVA venga compilato il quadro VP;
- che la dichiarazione IVA contenente il quadro VP sia trasmessa telematicamente entro il termine di trasmissione previsto per l'invio della LIPE del IV trimestre, ovvero entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo (**29 febbraio 2024**).

Correzione LIPE IV trimestre



Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

La liquidazione IVA annuale

Relatore: Sandra Pennacini



Liquidazione IVA annuale

Il saldo della dichiarazione annuale IVA tiene conto di rettifiche che si eseguono solo in sede di dichiarativo quali, ad esempio:

- Ventilazione corrispettivi, regimi base da base
- Rettifica del pro-rata (entro e oltre 10 punti)
- Rettifiche per variazione regime IVA (passaggio al forfait dall'anno successivo o nel corso del 2023 per superamento di 100.000 euro di ricavi o compensi incassati)
- Mancati versamenti in corso d'anno o recupero credito virtuale anni precedenti

Fatture di acquisto e momento di detrazione IVA

Ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 633/72 il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato al **più tardi** entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998: "Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**".

Fatture di acquisto e momento di detrazione IVA

D.L. 50/2017 – Circolare AdE 1/E/2018

Il diritto alla detrazione dell'IVA sorge in presenza di due requisiti, che devono essere entrambi rispettati:

- deve essersi verificata l'esigibilità dell'imposta (ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72);
- la fattura deve essere stata contabilizzata, circostanza questa che non può verificarsi prima che la fattura stessa sia nel possesso del cessionario o committente, ovvero sia stata materialmente recapitata dal Sistema di Interscambio

Fatture di acquisto e momento di detrazione IVA

Una fattura recapitata nel 2023 (anche se datata antecedente, ad esempio 2022), ai fini del corretto esercizio del diritto di detrazione dell'IVA deve necessariamente:

- essere stata contabilizzata nel 2023;
- oppure deve essere contabilizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2024 (30 aprile 2024) con riferimento al 2023, in apposito sezionale o comunque con annotazione distinguibile (D.L. 50/2017), con detrazione dell'imposta in sede di modello IVA 2024 riferimento 2023 (e non nella liquidazione periodica del 2024 di avvenuta annotazione).



Fatture di acquisto e momento di detrazione IVA

Aliquota		ACQUISTO		VENDITE		CORRISPETTIVI	
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
22	Aliq. Iva 22%	10.000,00	2.200,00	20.000,00	4.400,00		
	TOTALE	10.000,00	2.200,00	20.000,00	4.400,00		
		12.200,00		24.400,00			

Aliquota		F.ACQ.RITARDO ART. 2 DL.50/2017	
		Imponibile	Imposta
22	Aliq. Iva 22%	100,00	22,00
	TOTALE	100,00	22,00

LIQUIDAZIONE IVA		
I.V.A. SU VENDITE		4.400,00
I.V.A. SU ACQUISTI		2.222,00
IMPOSTA A DEBITO		2.178,00
IMPOSTA A DEB. PER INTERESSI		2.178,00
INTERESSI 1,0% SU IVA DEBITO		21,78
IMPOSTA DA VERSARE		2.199,78

Fatture di acquisto e momento di detrazione IVA

Se la fattura è stata **ricevuta nel 2024**, per quanto riferibile all'anno 2023, non potrà che essere annotata a partire dal 2024, ed entro il 30 aprile 2025, termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la fattura è stata ricevuta. La relativa imposta potrà essere portata in detrazione esclusivamente nel mese / trimestre di avvenuta registrazione. Se registrata entro il 30 aprile 2025, la detrazione deve avvenire in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2024.



Fatture di acquisto e momento di detrazione IVA



Tra gli indirizzi stabiliti nella legge delega per la riforma fiscale, L. 111/2023, vi è quello di espungere dalla norma il passaggio dell'articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998 "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".



In assenza di tale limitazione, anche per le cd. "**fatture a cavallo d'anno**" si renderebbe possibile la ripresa dell'IVA acquisti nella liquidazione del mese precedente, nel caso di operazione effettuata entro tale mese e fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo.



Tale indirizzo ad oggi non ha avuto concreto seguito; di conseguenza resta pienamente in vigore la limitazione che non consente di imputare nel 2023 **l'IVA assolta sugli acquisti per operazioni effettuate in tale anno, in presenza di fattura ricevuta a partire dal 1° gennaio 2024.**

Fatture di acquisto e momento di detrazione IVA

Per le fatture il cui recapito non sia stato possibile (messe a disposizione) quale data di recapito, ovvero data a partire dalla quale il documento può essere contabilizzato, vale quella di presa visione del documento

Fatture elettroniche ▼ **Dati fatt**

- Le tue fatture emesse
- Le tue fatture ricevute
- Le tue FE passive messe a disposizione**
- Pagamento imposta di bollo
- Ricerca per Sdi/file

Fatture emesse e momento di esigibilità dell'imposta

Ai sensi dell'articolo 23 del decreto IVA, D.P.R. 633/72, "Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni".

Le fatture emesse per operazioni effettuate nel mese di dicembre 2023 possono essere annotate sul registro IVA vendite entro il 15 gennaio 2024; in ogni caso, l'IVA concorre alla liquidazione IVA di dicembre 2023 (contribuenti a liquidazione IVA mensile) o alla liquidazione del IV trimestre 2023 / annuale 2023 (contribuenti a liquidazione IVA trimestrale).

Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

IVA per cassa

Relatore: Sandra Pennacini



IVA per cassa

Il regime IVA "per cassa" ex art. 32-bis del D.L. 83/2012

- è opzionale
- l'opzione può essere espressa dai contribuenti che nell'anno precedente hanno conseguito un volume d'affari non superiore a due milioni di euro (senza ragguaglio a tempo in caso di inizio attività).

In caso di superamento della soglia, il regime decade immediatamente, con effetto già a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui la soglia stessa viene superata.

IVA per cassa



Nella determinazione della liquidazione IVA periodica deve considerarsi quale IVA esigibile, con riferimento alle fatture emesse per operazioni interne B2B, solo quella che si riferisce alle **fatture per le quali si è verificato l'incasso**. L'IVA diviene comunque esigibile **decorso un anno** dalla data di effettuazione dell'operazione, anche in caso di mancato incasso. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.



Deve essere considerata come detraibile l'IVA assolta sugli acquisti solo ed esclusivamente se è intervenuto il pagamento della fattura al fornitore.

IVA per cassa

Sono in ogni caso escluse dal regime IVA per cassa:

- Le operazioni attive verso privati consumatori;
- Le operazioni che rientrano in regimi speciali di determinazione dell'IVA (ad esempio: regime monofase ex art. 74 D.P.R. 633/72, regime del margine beni usati ex art. 36 del D.L. 41/1995, agenzie di viaggio e tour operator ex articolo 74-ter D.P.R. 633/72, agricoltura e attività connesse ex articoli 34 e 34-bis D.P.R. 633/72);
- Le operazioni con IVA ad esigibilità differita (articolo 6 D.P.R. 633/72, comma 5);
- Le operazioni soggette a reverse charge;
- Le operazioni intracomunitarie, le importazioni e le esportazioni e l'estrazione di beni da depositi IVA.



IVA per cassa



Nel quadro VO del modello IVA 2024 occorre dare evidenza, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 442/1997, delle opzioni e delle revoche previste in materia IVA e delle imposte dirette esercitate nel 2023, fermo restando che a prevalere è sempre e comunque il comportamento concludente tenuto dal contribuente a partire dal 1° gennaio 2023. Al rigo VO15, troviamo quelle relative all'adesione o alla revoca del regime IVA per cassa (cash accounting), ex art. 32-bis del D.L. 83/2012:

VO15 REGIME IVA PER CASSA
(art. 32-bis d.l. n. 83/2012)

Opzione

1

Revoca

2



Occorre barrare la casella 1 se nel 2023 si è optato per il regime IVA per cassa, o la casella 2 se a partire da tale anno si è esercitata la revoca da tale regime opzionale.

MEMO

L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

IVA per cassa



Le operazioni effettuate nell'anno 2023, per le quali non si è verificato il presupposto dell'esigibilità dell'imposta (ovvero le fatture B2B emesse nel 2023, ma non incassate in tale anno) devono essere riportate al rigo VE37 e distintamente evidenziate anche nel campo 2, e non devono essere comprese nelle precedenti sezioni del quadro VE.

VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1	,00
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2	,00



NOTA BENE

Tali operazioni concorrono pertanto alla determinazione del volume d'affari, ma risultano ininfluenti ai fini della liquidazione dell'imposta.

IVA per cassa – quadro VE



Le operazioni relative a fatture incassate nel 2023, ma oggetto di fatturazione in anni precedenti, vengono indicate in corrispondenza dell'aliquota applicata, nella sezione II del quadro VE, così concorrendo alla determinazione dell'IVA complessivamente dovuta nel 2023:

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali					
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	,00	4	,00	
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,	,00	5	,00	
VE22	e relativa imposta	,00	10	,00	
VE23		,00	22	,00	



Visto che tali operazioni hanno già concorso al determinare il volume d'affari in anni precedenti (ovvero con riferimento all'anno di emissione delle fatture), il relativo l'ammontare complessivo imponibile deve essere anche indicato al rigo VE39 (senza il segno meno), per "depurare" il volume d'affari 2023 da tali importi, che sono stati inseriti a monte per la determinazione dell'imposta esigibile.

VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2023	,00
--	-----

IVA per cassa quadro VF

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA		
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2		,00		
	VF2		,00	4		,00		
	VF3		,00	5		,00		
	VF4		,00	6,4		,00		
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7		,00		
	VF6		,00	7,3		,00		
	VF7		,00	7,5		,00		
	VF8		,00	8,3		,00		
	VF9		,00	8,5		,00		
	VF10		,00	8,8		,00		
	VF11		,00	10		,00		
	VF12		,00	12,3		,00		
	VF13		,00	22		,00		
	VF17		Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00			
	VF18		Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1	,00			
			Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2	,00			
	VF19		Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	,00			
		2	,00					
VF20	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00					
VF21	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		,00					
VF22	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00					
VF23	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00					
		2	,00					
VF24	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2023		,00					



IVA per cassa quadro VF



I valori di imponibile e imposta relativi agli acquisti pagati nel 2023 devono essere riportati in corrispondenza delle rispettive aliquote del quadro VF, concorrendo alla liquidazione annuale dell'imposta.



Al rigo VF23, campi 1 e 2, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti registrati nel 2023 ma con IVA esigibile in anni successivi, corrispondenti alle fatture 2023 non pagate entro il 31 dicembre di tale anno.



Al rigo VF24 devono essere indicati i valori imponibili riferibili ad acquisti registrati in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2023 (il valore deve essere indicato con segno positivo, in quanto il rigo ha per sua natura segno negativo, a scomputo dei medesimi valori già inseriti nei rigi VF1 e seguenti)

IVA per cassa

Sia nel caso in cui il contribuente eserciti il diritto di revoca dell'opzione precedentemente espressa (decorso almeno un triennio dall'opzione stessa), sia che lo stesso divenga nell'anno successivo un contribuente "non IVA" per passaggio al regime forfettario, è necessario chiudere tutte le partite che sono rimaste aperte in ragione dell'IVA per cassa.

NOTA BENE

In caso di revoca o decadenza dal regime IVA per cassa, il contribuente è tenuto a considerare nell'ultima liquidazione periodica di applicazione del regime stesso tutta l'IVA rimasta in sospeso, e ciò sia per quanto riguarda l'imposta esigibile, sia per quanto riguarda quella detraibile.

Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

Pro-rata

Relatore: Sandra Pennacini



Pro-rata

L'esercizio contemporaneo di attività dalle quali consegue l'effettuazione di operazioni imponibili IVA ed operazioni esenti può dar luogo alla problematica del pro-rata.

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
	• agenzie di viaggio	1	<input type="checkbox"/>		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	<input type="checkbox"/>
	• beni usati	2	<input type="checkbox"/>		• attività agricole connesse	7	<input type="checkbox"/>
	• operazioni esenti	3	<input type="checkbox"/>		• imprese agricole	8	<input type="checkbox"/>
	• agriturismo	4	<input type="checkbox"/>		• enoturismo	9	<input type="checkbox"/>
	• associazioni operanti in agricoltura	5	<input type="checkbox"/>		• oleoturismo	10	<input type="checkbox"/>
SEZ. 3-A Operazioni esenti				Imponibile			Imposta
	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	<input type="text" value=""/>	,00	2	<input type="text" value=""/>	,00
	VF32 Se per l'anno 2023 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		<input type="checkbox"/>				
	VF33 Se per l'anno 2023 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella		<input type="checkbox"/>				
		Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
	1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti			
	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>			
	VF34 Operazioni non soggette	5 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	6 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)	8 Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione			
	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>			
					9 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		
					<input type="text" value=""/>	%	
	VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17				<input type="text" value=""/>		
	VF36 IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				<input type="text" value=""/>		
	VF37 IVA ammessa in detrazione				<input type="text" value=""/>		

Pro-rata

Non danno luogo a pro-rata:

- l'occasionale effettuazione di operazioni esenti
- l'effettuazione di operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dpr 633/1972 non rientranti nell'attività propria dell'impresa, o accessorie ad operazioni imponibili da parte di un soggetto che essenzialmente svolge attività soggetta ad IVA

In tali casi, infatti vale il criterio generale dell'utilizzazione specifica dei beni e dei servizi.

SEZ. 3-C Casi particolari													
VF60	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella <input type="checkbox"/>												
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella <input type="checkbox"/>												
VF61	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella <input type="checkbox"/>												
VF62	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse												
	<table border="0"><tr><td></td><td>Imponibile</td><td></td><td>Imposta</td></tr><tr><td>1</td><td><input type="text" value=""/></td><td>2</td><td><input type="text" value=""/></td></tr><tr><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td></tr></table>		Imponibile		Imposta	1	<input type="text" value=""/>	2	<input type="text" value=""/>		,00		,00
	Imponibile		Imposta										
1	<input type="text" value=""/>	2	<input type="text" value=""/>										
	,00		,00										



Pro-rata

Le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972 contribuiscono alla determinazione del pro-rata esclusivamente nel caso in cui rappresentino l'oggetto dell'attività propria dell'impresa, ovvero se non sono meramente accessorie ad operazioni imponibili. Si tratta delle:

- operazioni creditizie e finanziarie;
- operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio;
- operazioni relative a valute estere;
- operazioni relative ad azioni e quote sociali;
- operazioni relative alla riscossione dei tributi;
- operazioni relative a giochi, concorsi e scommesse
- locazioni di fabbricati in regime di esenzione IVA;
- cessioni di fabbricati in regime di esenzione IVA;
- prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative ad alcune operazioni esenti.

Pro-rata

Ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 633/1972, ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis (pro-rata).

Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

La definizione della percentuale di detraibilità IVA assume rilevanza anche ai fini reddituali, poiché l'iva indetraibile da pro-rata rappresenta un costo generale deducibile.

Pro-rata

Il *pro rata* di detraibilità è il risultato del seguente calcolo:

Legenda:

OI = operazioni imponibili;

OA = operazioni non imponibili, ma ad esse assimilate ai fini della detrazione;

OE = operazioni esenti.

OPERAZIONI ASSIMILATE

- operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72 del DPR 633/72);
- operazioni intracomunitarie (artt. 40 e 41 del DL 331/93);
- operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, le quali, qualora effettuate nel territorio dello Stato, attribuirebbero il diritto alla detrazione;
- operazioni in regime di cui all'art. 74 co. 1 del DPR 633/72.

OPERAZIONI ESCLUSE DAL CALCOLO DEL PRO RATA

- cessioni di beni ammortizzabili;
- passaggi interni di beni tra attività separate ex art. 36 co. 5 del DPR 633/72;
- operazioni fuori campo IVA di cui all'art. 2 co. 3 lett. a), b), d), f) del DPR 633/72.
- cessioni di beni acquistati senza diritto alla detrazione integrale dell'imposta (esenti IVA ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 27-quinquies del DPR 633/72)

$$\frac{\text{OI} + \text{OA}}{\text{OI} + \text{OA} + \text{OE}}$$

Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

Rettifiche IVA

Articolo 19 bis2 D.P.R. 633/72

Relatore: Sandra Pennacini



Rettifiche IVA

L'articolo 19-bis2 del DPR 633/1972 prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi debba essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata, qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi

La rettifica viene indicata al rigo VF70

Art. 19 bis - 2	1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, comma 1	5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati nell'anno precedente	
TOTALE	6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF70)	

Rettifiche IVA

1) Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili e servizi:

la rettifica deve essere effettuata qualora i beni non ammortizzabili (es. magazzino) ed i servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto a detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Per determinare la misura della rettifica occorre fare riferimento all'ammontare della detrazione operata in via presuntiva all'atto dell'acquisto e di quella spettante nel momento del loro primo utilizzo. Qualora il loro primo utilizzo avvenga nel corso dell'anno di acquisto la rettifica non deve essere effettuata in quanto in sede di dichiarazione viene contabilizzato l'importo detraibile determinato in base all'effettivo primo utilizzo. Ovviamente quando il primo utilizzo avviene negli anni successivi a quello di acquisto occorre effettuare la rettifica.

Rettifiche IVA

2) Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni ammortizzabili:

rettifica per i beni ammortizzabili in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione, ovvero nei **quattro anni** successivi; la rettifica è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. In caso di beni immobili, vale il diverso utilizzo che si verifica dall'anno di acquisto ovvero nei **nove** successivi, e la rettifica è calcolata con riferimento a tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio.



Rettifiche IVA

3) Rettifica per mutamenti del regime fiscale:

qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione (nove anni nel caso di beni immobili).

Rettifiche IVA

4) Rettifica per variazione del pro-rata: la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché delle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, è soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione (nove anni nel caso di beni immobili), in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti.

La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto (un decimo nel caso di beni immobili) **della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza.**

Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica deve essere comunque eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore ai dieci punti.

Rettifiche IVA

4) Rettifica per variazione del pro-rata: la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché delle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, è soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione (nove anni nel caso di beni immobili), in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti.

La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi. In quest'ultimo caso, tale scelta deve essere comunicata barrando la casella in corrispondenza del rigo VO1.

Nel caso di cessione di beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo nel quale devono essere effettuate le rettifiche, questa va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo, considerando la percentuale di detrazione pari al 100% se la cessione è soggetta ad imposta. In tali ipotesi, comunque, l'imposta suscettibile di recupero da parte del contribuente non può superare l'ammontare dell'imposta dovuta sulla cessione del bene ammortizzabile.

Rettifiche IVA



Con riferimento alle rettifiche di cui all'articolo 19bis-2 **non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%.**



Le disposizioni relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi; i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.

Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

**Il passaggio al regime
forfettario a partire
dal'anno 2024**

Relatore: Sandra Pennacini



Il passaggio al regime forfettario

Nel caso in cui il contribuente in regime ordinario IVA nel 2023 adotti il regime forfettario a partire dal 2024, è necessario evidenziare che il modello IVA 2024 è l'ultima dichiarazione IVA alla cui compilazione è obbligato il contribuente, mediante barratura della casella posta al rigo VA14

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1	<input type="checkbox"/>
VA11	Gruppo IVA art. 70-bis	1	<input type="checkbox"/>
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno ¹ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Importo compensato nell'anno 2023 ² <input type="text"/>		,00
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini		,00
VA14	Regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1	<input type="checkbox"/>
VA15	Società di comodo	1	<input type="checkbox"/>



Il passaggio al regime forfettario

È inoltre necessario:

- in caso di opzione per IVA per cassa, computare nell'ultima liquidazione di periodo 2023 tutta l'IVA in sospeso;
- effettuare la rettifica IVA ex articolo 19-bis2 del DPR 633/72, richiamato dal comma 61 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190: "Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfettario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfettario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie".



Il passaggio al regime forfettario

Nel caso di adozione del regime forfettario nel 2024, la rettifica IVA può riguardare:

- Iva detratta per acquisto di beni non ancora ceduti alla data del 31 dicembre 2023 (magazzino);
- Iva detratta per servizi non ancora fruiti alla data del 31 dicembre 2023;
- Iva detratta per acquisti di beni strumentali mobili, con un monitoraggio di 5 anni (quindi a partire da quelli entrati in funzione dal 2020), in ragione di 1/5 per ciascun anno mancante al compimento del quinquennio. Non devono essere considerati i beni strumentali di costo inferiore a 516,46 euro, né quelli il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25%;
- Iva detratta per acquisti di beni immobili, con un monitoraggio di 10 anni (quindi a partire da quelli acquisiti dal 2015), in ragione di 1/10 per ciascun anno mancante al compimento del decennio.



Il passaggio al regime forfettario

Un contribuente in regime contabile semplificato nel 2023 adotta il **regime forfettario a partire dal 2024**.

Alla data del 31 dicembre 2023 tale contribuente:

- presenta rimanenze finali di magazzino pari ad euro 2.000 euro. Poiché le merci rimaste in magazzino prima del passaggio al forfettario saranno in seguito immesse nel mercato “fuori IVA” (in ragione dell’adozione del regime forfettario) è necessario rettificare l’IVA detratta sugli acquisti. Ipotizzando che le merci invendute siano state acquistate con aliquota 22%, la rettifica è pari a 440 euro (ovvero 2.000 euro x 22%);
- ha contabilizzato fatture di acquisto per servizi non fruiti alla data del 31 dicembre 2023 (quali, ad esempio, una fattura per canone di noleggio anticipato, relativo al mese di gennaio 2024), in ragione delle quali è stata detratta IVA per 100 euro. Tale IVA deve essere oggetto di rettifica in sede di dichiarazione IVA 2024 anno 2023;

Il passaggio al regime forfettario

Ha acquistato e messo in funzione un macchinario nell'anno 2021, portando in detrazione IVA per euro 5.000. Tale IVA deve essere oggetto di rettifica per ogni anno mancante al compimento del quinquennio (ovvero per ogni anno, dalla data di messa in funzione, nel quale il contribuente sarà un soggetto "non IVA"). Devono quindi essere rettificati 2/5 dell'imposta (corrispondenti agli anni 2024 e 2025), per un totale di 2.000 euro.

2021	2022	2023	2024	2025
1/5 IVA	1/5 IVA	1/5 IVA	1/5 IVA	1/5 IVA
Euro 1.000	Euro 1.000	Euro 1.000	Euro 1.000	Euro 1.000
Soggetto IVA	Soggetto IVA	Soggetto IVA	Soggetto NON IVA	Soggetto NON IVA

Il passaggio al regime forfettario

La rettifica complessiva ammonta a:

- Euro 440 per IVA sul magazzino
- Euro 100 per IVA su servizi non fruiti
- Euro 2.000 per IVA su beni strumentali

Per un totale di euro 2.540,00 euro di minore IVA acquisti.

Tale ammontare deve essere riportato, con segno negativo al rigo VF70

SEZ. 4

IVA ammessa
in detrazione

VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

- 2.540,00

VF71 IVA ammessa in detrazione

,00

Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

Estromissione dal regime forfettario

Riflessi iva

Relatore: Sandra Pennacini



Estromissione dal regime forfettario

La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022, articolo 1, comma 54) ha modificato il comma 71 dell'articolo 1 della legge 190/2014 in materia di regime forfettario, prevedendo, a partire dall'anno 2023, una nuova clausola di esclusione dal regime agevolato.

La norma prevede che il regime forfettario venga immediatamente meno al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti, e che in tal caso l'IVA sia dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di tale soglia.

NOTA BENE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare 32/E del 5 dicembre 2023.

Estromissione dal regime forfettario

A partire dal momento in cui il contribuente transita al regime ordinario IVA, lo stesso è tenuto a:

→ Istituire i registri e le scritture contabili previsti dal titolo II del DPR 600/73

→ Liquidare periodicamente l'IVA e presentare la LIPE. Nella comunicazione periodica devono essere incluse esclusivamente le operazioni effettuate a partire dal momento in cui il contribuente è transitato al regime ordinario IVA

→ Predisporre e trasmettere la dichiarazione IVA relativa all'anno di avvenuto passaggio, includendo nella stessa solo le operazioni effettuate assoggettate ad IVA in ragione del mutato regime contabile, e le operazioni passive registrate a partire da quando il contribuente è soggetto IVA. Non devono essere indicate le operazioni effettuate nel periodo nel quale il contribuente era in regime forfettario.

Estromissione dal regime forfettario

Le annotazioni dovranno essere effettuate, a partire dalla data di estromissione, secondo le regole ordinarie previste per il regime adottato post fuoriuscita dal regime agevolato.

Posto che la tassazione del reddito avverrà comunque a IRPEF ordinaria per l'intera annualità è necessario tenere traccia contabile anche di tutte le operazioni effettuate in regime forfettario, prima dell'estromissione.

La ***Circolare 32/E/2023*** a tal proposito precisa che tali operazioni dovranno essere annotate sui libri contabili entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

I costi ante estromissione sono da considerarsi IVA inclusa, salvo l'IVA oggetto di rettifica, **anche nel caso in cui la rettifica a favore del contribuente non venga effettuata**

NOTA BENE

La fatturazione delle operazioni attive

Circolare AdE 32/E/2023: l'IVA è dovuta sull'intero ammontare dell'operazione il cui incasso comporta lo sforamento della soglia, mentre non deve essere integrata con riferimento alle fatture già emesse prima dello sforamento, ma incassate successivamente.



La fatturazione delle operazioni attive

Esempio 1 – Fatturazione contestuale all'incasso

Nel caso in cui la fatturazione avvenga contestualmente all'incasso, occorre verificare l'ammontare dei ricavi / compensi e, laddove la fattura in via di emissione comporti lo sfioramento della soglia, l'intera operazione (e non solo la quota parte che esubera i 100.000 euro) sarà soggetta ad IVA.

Per esempio, assumendo che alla data del 31 ottobre 2023 siano stati incassati ricavi o compensi per 80.000 euro, una fattura emessa il 2 novembre, relativa ad un'operazione contestualmente incassata, per un ammontare di 30.000 euro, deve essere interamente assoggettata ad IVA (e non assoggettata ad IVA solo per i 10.000 euro che superano la soglia).



La fatturazione delle operazioni attive

Esempio 2 – Fatturazione non contestuale all'incasso

Nel caso in cui la fatturazione venga anticipata rispetto all'incasso, a dover scontare IVA è la sola fattura il cui incasso genera lo scostamento, e tutte quelle emesse successivamente, mentre quelle già emesse senza addebito di IVA, anche se incassate dopo, non devono essere integrate.

Assumiamo i seguenti dati ipotetici:

- 31 ottobre 2023: Ricavi o compensi già incassati 80.000 euro
- 31 ottobre 2023: Emessa fattura nr. 100, non incassata, senza addebito di IVA, 30.000 euro
- 31 ottobre 2023: Emessa fattura nr. 101, non incassata, senza addebito di IVA, 40.000 euro

Ipotizziamo poi che:

- la fattura 100 venga incassata il 3 novembre 2023
- la fattura 101 venga incassata il 20 novembre 2023

La fatturazione delle operazioni attive

In questa ipotesi, l'avvenuto incasso della fattura nr. 100 in data 3 novembre 2023 porta i ricavi o compensi complessivamente percepiti a 110.000 euro. Pertanto, il contribuente perde il regime forfettario con effetto immediato, e su tale operazione si rende integralmente dovuta l'imposta sul valore aggiunto.

NOTA BENE

Per assoggettare ad IVA l'operazione, originariamente fatturata fuori campo IVA, il contribuente è tenuto ad emettere nota di variazione in aumento ad integrazione della fattura originaria, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 633/1972.

Diversamente, all'atto del successivo incasso della fattura 101, non deve essere operata alcuna rettifica IVA, poiché la stessa è dovuta solo con riferimento al documento originariamente emesso senza IVA ed il cui incasso ha determinato la perdita del regime agevolato. Tutte le ulteriori operazioni fatturate a partire dal momento in cui viene perso il regime agevolato (ovvero, nel nostro esempio, fatturate a partire dal 3 novembre 2023) sono soggette ad IVA.

Detrazione e rettifica IVA assoluta sugli acquisti

- A partire dal momento in cui viene superata la soglia dei 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti, il contribuente diventa un soggetto IVA a tutti gli effetti.
- Secondo quanto previsto dall'articolo 19 bis-2 del D.P.R. 633/72, nel caso di passaggio da un regime IVA ad un regime non IVA, e viceversa, l'IVA assoluta sugli acquisti deve essere rettificata.

Detrazione e rettifica IVA assoluta sugli acquisti

Secondo quanto previsto dall'articolo 19 bis-2 del D.P.R. 633/72, nel caso di passaggio da un regime IVA ad un regime non IVA, e viceversa, l'IVA assoluta sugli acquisti deve essere rettificata.

La rettifica interessa l'IVA assoluta sull'acquisto di:

- beni non ancora ceduti al momento del cambio del regime contabile
- servizi non ancora utilizzati al momento del cambio del regime contabile
- acquisti di beni ammortizzabili (senza considerare quelli di costo unitario non superiore a 516,26 euro e quelli per i quali la percentuale di ammortamento è superiore al 25%).



Detrazione e rettifica IVA assoluta sugli acquisti

Per quanto riguarda i beni ammortizzabili:

- occorre considerare l'anno di messa in funzione ed i quattro anni successivi;
- per i beni immobili occorre considerare l'anno di acquisto o ultimazione ed i nove anni successivi.

Oggetto della rettifica sono tutti i "quinti" o i "decimi" di IVA che ricadono in un regime contabile diverso rispetto a quello vigente all'atto dell'acquisto, con conseguente obbligo di restituzione nel caso in cui sia stata detratta l'imposta in origine, ma poi si transiti ad un regime non IVA, oppure - come nel caso che qui interessa - con facoltà di recupero dell'IVA originariamente non detratta nel caso di passaggio da regime "non IVA" a "regime IVA".

NOTA BENE

Come precisato dalla Circolare 32/E/2023, nell'anno in cui il contribuente viene estromesso dal regime agevolato, la rettifica IVA sui beni strumentali deve essere **RAPPORTATA A MESI** nei quali il contribuente è divenuto soggetto IVA.

Detrazione e rettifica IVA assoluta sugli acquisti

Un contribuente ha perso il regime agevolato, per superamento della soglia dei ricavi conseguiti, a partire al 1° ottobre 2023.

In tale data tale contribuente ha:

- **Beni invenduti** – rimanenze di magazzino, per le quali in sede di acquisto, non ha portato in detrazione IVA per un ammontare pari a 1.000 euro, in ragione del fatto che tali acquisti sono stati effettuati in vigenza del regime forfettario;
- **Servizi non fruiti** – in data 30 settembre 2023 il contribuente ha ricevuto una fattura per canone di leasing anticipato relativo ad un macchinario, che si riferisce al IV trimestre 2023: per tale fattura non è stato esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA in quanto pervenuta quando il contribuente era ancora in regime forfettario. Tuttavia, si tratta di un servizio la cui fruizione ricadrà in un periodo "IVA", visto che si ipotizza il passaggio al regime ordinario dal 1° ottobre 2023. Per tale ragione, l'intera IVA relativa a tale fattura (che ipotizziamo pari a 300 euro) può essere recuperata dal contribuente, mediante rettifica;

Detrazione e rettifica IVA assoluta sugli acquisti

Beni ammortizzabili: ipotizziamo che il contribuente abbia acquistato, e messo in funzione, un macchinario nell'anno 2021, assolvendo IVA sull'acquisto pari a 2.000 euro, che non ha portato in detrazione in quanto anche in tale anno era in regime forfettario. Con riferimento a tale IVA occorre considerare il quinquennio 2021 – 2025, e quindi 400 euro di IVA per ciascun anno. La rettifica a favore del contribuente può essere effettuata con riferimento ai "quinti", ovvero alle annualità, nelle quali il contribuente è soggetto IVA; pertanto, la rettifica a favore del contribuente riguarda gli anni 2024 e 2025, nella loro interezza (euro 400 x 2), mentre per l'anno 2023 occorre considerare solo i mesi "IVA", ovvero solo ottobre, novembre e dicembre ($400 \text{ euro} \times 3/12 = \text{euro } 100$). La rettifica inerente al bene ammortizzabile è quindi complessivamente pari a 900 euro.

Rettifica IVA a favore del contribuente				
2021	2022	2023	2024	2025
1/5 IVA euro 400	1/5 IVA euro 400	1/5 IVA euro 400	1/5 IVA euro 400	1/5 IVA euro 400
Soggetto NON IVA	Soggetto NON IVA	Soggetto IVA dal 1° ottobre 2023	Soggetto IVA	Soggetto IVA
Euro 0	Euro 0	euro $400 \times 3/12 = \text{euro } 100$	euro 400	euro 400

Detrazione e rettifica IVA assoluta sugli acquisti

In conseguenza di quanto sopra esposto, il contribuente può rettificare a proprio favore l'IVA assoluta sugli acquisti per complessivi euro 2.200, pari a 1.000 euro di IVA relativa ai beni rivenduti alla data del passaggio da regime forfettario a regime ordinario IVA, 300 euro per IVA su canone di leasing (servizio non fruito alla data del cambio di regime IVA) e 900 euro per il bene strumentale acquistato nel 2021 (recuperando per intero le quote relative al 2024 e 2025 e in parte la quota relativa al 2023).

SEZ. 4

IVA ammessa
in detrazione

VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	€2.200	,00
VF71 IVA ammessa in detrazione		,00

Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

Verifica LIPE – Quadro VH

Relatore: Sandra Pennacini



Verifica LIPE – Quadro VH

In sede di predisposizione del modello IVA è necessario verificare la puntuale e tempestiva trasmissione delle comunicazioni periodiche IVA (LIPE).

NOTA BENE

Laddove si ravvisino errori od omissioni, e non si sia già provveduto all'invio tardivo delle LIPE omesse, o alla trasmissione di LIPE a rettifica di quelle precedentemente presentate, è necessario compilare il quadro VH.

-
- Il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
 - Vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione (LIPE IV trimestre)

Sanzioni LIPE e ravvedimento operoso

MEMO

In caso di omesso invio, oppure di invio con dati errati, si applica il regime sanzionatorio di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, comma 2-ter: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Le sanzioni possono essere ridotte ricorrendo al ravvedimento operoso, ex articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997, come da Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 104/E/2017.

Sanzioni LIPE e ravvedimento operoso

Codice tributo **8911**:

- Entro 15 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, euro 27,78 (1/9 di euro 250);
- Entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore euro 55,56 (1/9 di euro 500);
- Entro il termine di presentazione del modello IVA 2024 euro 62,50 (1/8 di euro 500);
- Entro due anni euro 71,43 (1/7 di euro 500);
- Oltre due anni euro 83,33 (1/6 di euro 500);
- Dopo la constatazione della violazione euro 100.



Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

Versamenti e credito virtuale


Relatore: Sandra Pennacini



Versamenti e credito virtuale

Oltre alla verifica della correttezza delle LIPE, è fondamentale verificare il versamento delle somme dovute a seguito di liquidazione periodica, ivi incluso l'acconto IVA.

Devono essere considerati tutti i versamenti periodici relativi all'anno 2023, anche se effettuati tardivamente (ravveduti o meno che siano) **fino alla data di presentazione** del modello IVA 2024.



Versamenti e credito virtuale

I versamenti periodici omessi, non concorrendo in somma algebrica alla definizione del saldo annuale

- non incidono sul saldo finale del dichiarativo laddove lo stesso si presenti a debito anche in caso di versamenti regolari
- incidono sul saldo finale a credito, che non può emergere in ragione di versamenti non effettuati. In questo caso viene ad originarsi il cd. "credito potenziale", o "credito virtuale", che torna nella disponibilità del contribuente solo a versamento avvenuto, dietro compilazione del quadro VQ.

Versamenti e credito virtuale

Esempio 1 – Dichiarazione che chiude a debito anche presenza di versamenti regolari

Contribuente a liquidazione IVA trimestrale

Periodo	Debito periodo	Versato
I trimestre	€1.000	€1.000
II trimestre	€6.000	non versato
III trimestre	€2.000	€2.000
IV trimestre	€3.000	in annuale

Versamenti e credito virtuale

					1	9.000,00
VL30	Ammontare IVA periodica					
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità		IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento
		2 9.000,00	3 3.000,00	4 ,00	5	,00
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)					,00
VL32	IVA A DEBITO			2.970,00		
	ovvero					
VL33	IVA A CREDITO					,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale					,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale					,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale			30,00		
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001			,00		
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)			3.000,00		

Si osservi che il saldo del dichiarativo, a debito, non tiene conto dei 6.000 euro di versamenti omessi in corso d'anno, che saranno oggetto di separato recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quanto sopra poiché se il dichiarativo IVA chiude a debito in presenza di versamenti regolari, tale saldo a debito non cambia in presenza di versamenti omessi.

Versamenti e credito virtuale

Esempio 2 – Dichiarazione che avrebbe chiuso a credito se i versamenti periodici fossero stati tutti onorati

Periodo	Debito periodo	Versato
I trimestre	1.000,00 €	1.000,00 €
<u>II</u> trimestre	6.000,00 €	non versato
III trimestre	2.000,00 €	2.000,00 €
IV trimestre	-5.000,00 €	<i>(in annuale)</i>

Versamenti e credito virtuale

Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora dal calcolo sovra esposto emerga un importo negativo il rigo VL33 – totale IVA a credito – non deve essere compilato.

VL30	Ammontare IVA periodica				1	9.000,00											
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità		IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento											
		2 9.000,00	3 3.000,00	4 ,00	5	,00											
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)					,00											
VL32	IVA A DEBITO ovvero					,00											
VL33	IVA A CREDITO					,00											
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale					,00											
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale					,00											
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale					,00											
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001					,00											
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)					,00											
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)					,00											
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito					,00											
VL41				Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo											
				1 6.000,00	2	5.000,00											
VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VM	VK	VN	VL	VP	VQ	VT	VX	VO	VG
X				X	X		X				X			X			

Versamenti e credito virtuale

Si ricorda che tra le voci di **"IVA PERIODICA DOVUTA"** rientra anche l'**acconto IVA** così come evidenziato in sede di LIPE del IV trimestre dell'anno. Pertanto, nel caso in cui l'acconto con criterio storico, dichiarato come dovuto in sede di LIPE, non sia stato effettivamente versato, e si intenda rideterminarlo al ribasso con criterio previsionale, sarà necessario ripresentare la LIPE.

Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

Recupero credito virtuale

Quadro VQ

Relatore: Sandra Pennacini



Quadro VQ

Il credito potenziale si libera quando i versamenti periodici inizialmente omessi vengono effettivamente eseguiti. Occorre tenere in considerazione:

→ i versamenti **non spontanei** oppure quelli sospesi a seguito di eventi eccezionali;

→ effettuati dal termine di presentazione della dichiarazione precedente ed entro il termine di presentazione della dichiarazione attuale.

Quadro VQ

Torniamo al caso visto in precedenza, ipotizzando che lo stesso si riferisca alla dichiarazione IVA dello scorso anno, ovvero Modello IVA 2023 anno 2022. Da tale dichiarativo è emerso un credito potenziale di 5.000 euro, in ragione di un omesso versamento periodico di 6.000 euro.

VL30	Ammontare IVA periodica				1	9.000,00											
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità		IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento											
		2	3	4	5												
		9.000,00	3.000,00	,00		,00											
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)					,00											
VL32	IVA A DEBITO					,00											
	ovvero																
VL33	IVA A CREDITO					,00											
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale					,00											
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale					,00											
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale					,00											
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001					,00											
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)					,00											
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)					,00											
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito					,00											
VL41				Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo											
				1		2											
				6.000,00		5.000,00											
VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VM	VK	VN	VL	VP	VQ	VT	VX	VO	VG
X				X	X		X				X			X			

Quadro VQ

Ipotizziamo quindi che tale omesso versamento venga onorato, a seguito di comunicazione di irregolarità:

- Dopo il termine di presentazione del modello IVA 2023, e prima del termine di presentazione del modello IVA 2024, per 500 euro.
- Dopo il termine di presentazione del modello IVA 2024, e prima del termine di presentazione del modello IVA 2025, per i residui 5.500 euro.



Quadro VQ

1.000,00 €	Versamento omesso euro 6.000	Debito euro 1.000	Versato 500
2.000,00 €		Credito potenziale euro 5.000	Versato 5.500
3.000,00 €			
4.000,00 €			
5.000,00 €			
6.000,00 €			

Quadro VQ

In sede di modello IVA 2024, nel quadro VQ, si darà evidenza dell'avvenuto versamento dei 500 euro, ma non emergerà credito potenziale, in quanto i 500 euro versati devono prima essere imputati al debito originario.


QUADRO VQ		Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
VERSAMENTI PERIODICI OMESSI		¹ 2022	² 6.000,00	³ 5.000,00	⁴ ,00
	VQ1	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
		⁵ 500,00	⁶ ,00	⁷ ,00	⁸ ,00

Quadro VQ

Solo nel dichiarativo IVA 2025 emergerà il credito virtuale, posto che con il versamento degli ulteriori 5.500 euro dovuti, si andrà a saldare totalmente la quota parte di debito e a ricostituire il credito congelato (rigo VL12)

QUADRO VQ		Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
VERSAMENTI PERIODICI OMESSI	VQ1	¹ 2022	² 6.000,00	³ 5.000,00	⁴ 500,00
		IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
		⁵ 5.500,00	⁶ ,00	⁷ ,00	⁸ 5.000,00
VL12 Versamenti periodici omissi					¹ 5.000,00
				Gruppo IVA (*)	² ,00

Quadro VQ



Nel quadro VQ possono essere indicati solo i versamenti non spontanei. In caso di “ravvedimento lungo”, occorre presentare dichiarazione integrativa relativa all’anno con riferimento al quale sono stati ravveduti i versamenti inizialmente omessi.

Vi è da evidenziare il fatto che, grazie alle LIPE, le comunicazioni di compliance relative ad omessi versamenti pervengono in tempi rapidi, seguite da avviso bonario, in presenza del quale non è più possibile avvalersi delle riduzioni delle sanzioni (ravvedimento operoso)

Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

Dichiarazione integrativa ultrannuale

Quadro VN

Relatore: Sandra Pennacini



Quadro VN



La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, presentata **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**, consente di utilizzare immediatamente il maggior credito emergente dalla dichiarazione in compensazione, nel rispetto delle normali regole che regolano la compensazione stessa.

Se, invece, la dichiarazione integrativa a favore viene presentata **oltre** il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito che ne scaturisce può essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di **debiti maturati** a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa.

Quadro VN

In sede di modello IVA 2024 anno 2023:

- è consentito esporre direttamente l'ammontare del credito dell'anno precedente, come rettificato dalla dichiarazione integrativa, ma solo se tale credito si riferisce all'anno di imposta precedente, ovvero il 2022, e quanto sopra a condizione che la dichiarazione integrativa venga trasmessa entro i termini di presentazione del modello IVA 2024, ovvero prima del 30 aprile 2024;
- per quanto riguarda, invece, le eventuali dichiarazioni integrative a favore che si riferiscono ad annualità precedenti, il maggior credito risultante da tali dichiarazioni dovrà essere esposto nel quadro VN.



Esempio

Un contribuente a liquidazione IVA mensile presente un saldo di liquidazione IVA annuale a credito, calcolato sulla scorta della movimentazione relativa all'anno 2023, pari ad euro 2.000.

Tale contribuente, nel corso dell'anno 2023, ha trasmesso dichiarazione integrativa a favore IVA relativa all'anno 2000 (modello IVA 2021 anno 2000); da tale dichiarazione integrativa emerge un maggior credito di 1.000 euro.



Compilazione quadro VN

QUADRO VN		Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1	¹ 2020	²	³ 1.000,00 ⁴		⁵
	VN2			,00		
	VN3			,00		
	VN4			,00		

Effetti sul quadro VL, liquidazione IVA annuale

Il maggior credito dell'anno 2020, emergente da dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2023, confluisce nella liquidazione IVA annuale, mediante esposizione al rigo VL11. In conseguenza di ciò, il credito IVA annuale complessivo diviene pari a 3.000 euro.

d'imposta	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		2.000,00	
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2021 o credito annuale non trasferibile (*)	1	,00	
		di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	2	,00	
	VL9	Credito compensato nel modello F24		,00	
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00	
	VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	1	1.000,00	
			Gruppo IVA (*)	2	,00
	VL12	Versamenti periodici omessi	1	,00	
		Gruppo IVA (*)	2	,00	

VL33	IVA A CREDITO		3.000,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		3.000,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

Il controllo delle compensazioni

Relatore: Sandra Pennacini



Il controllo delle compensazioni

Con riferimento:

- al credito emergente dalla precedente dichiarazione IVA
- agli eventuali crediti trimestrali richiesti in compensazione mediante presentazione del modello TR

NOTA BENE

È necessario verificare le compensazioni effettivamente operate fino alla data di presentazione del dichiarativo IVA.

Nel caso in cui residui credito inutilizzato, questo non potrà più essere utilizzato in compensazione con modello F24, in quanto la quota residua concorre alla liquidazione IVA annuale 2023 (diminuendo l'ammontare dovuto, nel caso di dichiarazione a debito, o "rigenerandosi" quale quota parte del nuovo credito al 31 dicembre 2023, nel caso di dichiarazione a credito)

Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

Gestione del credito IVA

Relatore: Sandra Pennacini



Gestione del credito IVA

In caso di posizione IVA a credito, l'eccedenza detraibile può essere:

- utilizzata in compensazione "**verticale**", cioè in detrazione del debito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo, a partire dalla prima liquidazione mensile o trimestrale, senza alcun limite di importo (fatte salve le limitazioni previste per le società di comodo)
- utilizzata in compensazione "**orizzontale**", cioè di altre imposte e contributi mediante Modello F24, nel rispetto delle apposite limitazioni prevista dalla legge
- chiesta a rimborso, nel rispetto delle apposite condizioni previste dalla legge.



Società di comodo e credito IVA

Le società che risultino non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 devono compilare il rigo VA15:

- **Codice "1"** società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione;
- **Codice "2"** società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
- **Codice "3"** società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
- **Codice "4"** società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

Società di comodo e credito IVA

NOTA BENE

Nei casi di cui ai codici 1, 2 e 3 il credito IVA non può essere utilizzato in compensazione, ma può essere riportato nella liquidazione periodica successiva (IVA su IVA).

Nel caso di cui al codice 4, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, trova applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 30, della legge n. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale (credito non compensabile e non riportabile a nuovo)



La compensazione del credito IVA in F24

La compensazione orizzontale del credito IVA, se effettuata per un importo superiore a 5.000 euro annui, può essere eseguita a partire dal **decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito stesso (art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997).

Il comma 1, lett. a), n. 7, dell'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del **visto** di conformità nella dichiarazione. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

La compensazione del credito IVA in F24



Ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art 9-bis, comma 11, ai contribuenti “virtuosi” ISA è riconosciuto il regime premiale, che prevede:

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

La compensazione del credito IVA in F24

Il grado di affidabilità che deve essere raggiunto per godere del regime premiale è annualmente stabilito con Provvedimento ADE. Per quanto riguarda il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023, occorre guardare al



Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 140005 del 27 aprile 2023

che subordina il beneficio qui in esame a un:

- Punteggio ISA almeno pari a **8** in sede di Modello Redditi 2023 anno di imposta 2022
- Oppure punteggio **medio** ISA modello Redditi 2023 anno di imposta 2022 e modello Redditi 2022 anno di imposta 2021 almeno pari a **8,5**

La compensazione del credito IVA in F24

NOTA BENE

La soglia dei 50.000 euro si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nell'anno 2024. Deve pertanto essere considerata cumulativamente con riferimento al credito IVA annuale al 31 dicembre 2023 effettivamente oggetto di compensazione orizzontale ed agli eventuali crediti infrannuali trimestrali anno 2024, richiesti in compensazione.

Per quanto riguarda i crediti emergenti da TR, non rileva l'effettiva avvenuta compensazione; il credito per il quale viene richiesta la possibilità di compensare con modello TR si considera, ai fini della soglia qui in esame, come già compensato.



La compensazione del credito IVA in F24

Ammontare	Necessaria trasmissione telematica dichiarazione IVA	Necessari visto di conformità o sottoscrizione organo di controllo	Credito compensabile con modello F24 a partire dal	Canale di trasmissione del modello F24 che espone il credito in compensazione
Fino a 5.000 euro	NO	NO	1° gennaio 2024	Solo canali Agenzia Entrate
Oltre 5.000 euro e fino a 50.000 euro ISA "virtuosi"	SI	NO	Dal decimo giorno successivo all'acquisizione della dichiarazione	Solo canali Agenzia Entrate
Oltre 5.000 euro e fino a 50.000 euro ISA "non virtuosi"	SI	SI	Dal decimo giorno successivo all'acquisizione della dichiarazione	Solo canali Agenzia Entrate
Oltre 50.000 euro	SI	SI	Dal decimo giorno successivo all'acquisizione della dichiarazione	Solo canali Agenzia Entrate

La compensazione del credito IVA in F24

NOTA BENE

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021, non può essere utilizzato in compensazione in misura superiore al limite annuale di 2.000.000 di euro

NOVITA'

Con il cd. "decreto legislativo Adempimenti" D.Lgs. 1/2024 la soglia di esonero dall'apposizione del visto è aumentata dagli attuali 50.000 euro a 70.000 euro, probabilmente contro un aumento del "punteggio minimo" ISA richiesto. Tale disposizione, comunque, non ha effetto sul credito IVA al 31 dicembre 2023, per il quale vale ancora la soglia di 50.000 euro.

Rimborso IVA

Il credito IVA può essere richiesto a rimborso in presenza di precisi requisiti:

- Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 2, o dall'art. 34, comma 9, compete solo se l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a euro 2.582,28
- Senza limiti di importo in caso di avvenuta cessazione dell'attività
- Se dal modello IVA 2024 emerge un credito, e parimenti emergeva un credito dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti (IVA 2023 anno 2022 e IVA 2022 anno 2021). In tal caso, il rimborso può essere richiesto per il minore degli importi a credito emergenti dai tre dichiarativi, anche inferiore a euro 2.582,28.

Rimborso IVA

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi, l'art. 38-bis del decreto IVA prevede:

- l'innalzamento a 30.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;

Rimborso IVA

L'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:

- a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 - 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 - 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- c) da soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Dichiarazione iva 2024

FISCALFOCUS[®]

Il versamento del saldo IVA

Relatore: Sandra Pennacini



Il versamento del saldo IVA

Il debito IVA emergente dalla dichiarazione IVA annuale deve essere versato se di importo superiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Per norma generale, in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I versamenti che scadono tra il primo ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).



Il versamento del saldo IVA

Il saldo della dichiarazione IVA può essere versato in soluzione unica entro 16 marzo, o in rate mensili di pari importo, a partire da tale data (art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), scadenti ciascuna il 16 del mese

NOVITA' – A seguito di quanto disposto dal D.Lgs. 1/2024, decreto Adempimenti, l'ultima rata scade il 16 dicembre (prima 16 novembre)

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile.



Il versamento del saldo IVA

Scadenza	Versamento	Note
18 marzo 2024	Rata 1/1 - unica soluzione	
18 marzo 2024	Rata 1	-
16 aprile 2024	Rata 2	+ 0,33% interesse
16 maggio 2024	Rata 3	+ 0,66% interesse
17 giugno 2024	Rata 4	+ 0,99% interesse
16 luglio 2024	Rata 5	+ 1,32% interesse
20 agosto 2024	Rata 6	+ 1,65% interesse
16 settembre 2024	Rata 7	+ 1,98% interesse
16 ottobre 2024	Rata 8	+ 2,31% interesse
18 novembre 2024	Rata 9	+ 2,64% interesse
16 dicembre 2024	Rata 10 (massima rateazione possibile)	+ 2,97% interesse

Il versamento del saldo IVA

In alternativa, il pagamento può essere:

- differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, (art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).
- rateizzato secondo le scadenze previste per il versamento delle somme scaturenti dai Redditi. In questo caso, l'ammontare dovuto deve essere prima maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi aumentato dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.
- infine, è possibile versare, ed eventualmente rateizzare, in base alle scadenze previste per il versamento delle somme scaturenti da Redditi in "seconda scadenza", ovvero avvalendosi dell'ulteriore differimento previsto dal comma 2 dell'art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001. In tal caso occorre applicare sulla somma dovuta gli ulteriori interessi dello 0,4%)

Ultima scadenza redditi 16 dicembre 2024 (D.lgs. 1/2024)